

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(ex D.P.C.M. 22 settembre 2014, art. 10, comma 3)

	Importo pagato Totale	Importo pagato Scaduto	Importo ponderato ITP	ITP
I trimestre	198.091.058,89	45.575.617,03	4.141.131.022,43	20,91
II trimestre	128.692.511,43	2.923.986,46	-2.381.892.634,37	-18,51
III trimestre	120.088.252,56	3.096.272,99	-900.366.822,13	-7,5
IV trimestre	71.292.634,51	2.414.415,57	-584.797.628,82	-8,2
Intero Esercizio	518.164.457,39	54.010.292,05	274.073.937,11	0,53

Il criterio utilizzato per il calcolo è quello indicato nel DPCM 22 settembre 2014 e nella circolare del MEF n. 3 del 14/01/2015.

In particolare, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, come di seguito sintetizzato:

- numeratore: SUM ((data emissione mandato - data scadenza - giorni di blocco scadenza) * importo scadenza al lordo di eventuali ritenute)
- denominatore: SUM (importo scadenza, al lordo di eventuali ritenute)

In ordine alla metodologia di calcolo appena illustrata, si assumono le seguenti definizioni:

- "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Da ultimo, appare necessario specificare che sono esclusi dal calcolo sia gli importi delle note di credito riscontrabili negli ordinativi di pagamento oggetto di valutazione sia gli intervalli temporali nei quali risulta verificata una delle condizioni di "sospensione" previste dalla vigente normativa.